

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2455 del 16/05/2022
Oggetto	D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 400 DEL 08.02.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 1237 DEL 10.04.2013, N. 3434 DEL 21.11.2014, N. 4790 DEL 29.11.2016 E DET-AMB-2020-970 DEL 28.02.2020 RELATIVA AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS PRODOTTO DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E REFLUI ZOOTECNICI) DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITÀ CASERMA, VIA VIOLARO E PETROSA SNC ĩ SOCIETÀ AGRICOLA CASAGRANDE ENERGY S.S. CON SEDE LEGALE IN VIA CERVESE, 265 IN COMUNE DI FORLÌ ĩ P.IVA/CODICE FISCALE 03909590402
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2609 del 16/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sedici MAGGIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 400 DEL 08.02.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 1237 DEL 10.04.2013, N. 3434 DEL 21.11.2014, N. 4790 DEL 29.11.2016 E DET-AMB-2020-970 DEL 28.02.2020 RELATIVA AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS PRODOTTO DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E REFLUI ZOOTECNICI) DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITÀ CASERMA, VIA VIOLARO E PETROSA SNC – SOCIETÀ AGRICOLA CASAGRANDE ENERGY S.S. CON SEDE LEGALE IN VIA CERVESE, 265 IN COMUNE DI FORLÌ – P.IVA/CODICE FISCALE 03909590402

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - “*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e*

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]”;

- *“L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.”*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”* e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 *"Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"*, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 *“Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;

- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*”;

PREMESSO CHE:

- in data 24.03.2022 con PG 2022/49115 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del Legale Rappresentante della Società Agricola Casagrande Energy S.S. con sede legale in via Cervese n. 265 in Comune di Forlì (P.IVA/Codice fiscale 03909590402), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 400 del 08.02.2012, successivamente modificata con provvedimenti n. 1237 del 10.04.2013, n. 3434 del 21.11.2014, n. 4790 del 29.11.2016 e provvedimento di modifica non sostanziale DET-AMB-2020-970 del 28.02.2020, per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola e reflui zootecnici) di potenzialità pari a 999 kWe, sito in Comune di Ravenna, località Caserma, via Violaro e Petrosa snc;
- a seguito di verifica documentale propedeutica all'attivazione della procedura di Autorizzazione Unica, ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2022/53154 del 30.03.2022 comunicava l'avvio del procedimento in data 24.03.2022;
- l'istanza è stata inoltrata volontariamente come previsto al punto 11.1 del D.M. 10.09.2010 in alternativa al procedimento di PAS ex art. 6 comma 9bis del D. Lgs. 28/2011, così come previsto dalla L. 108/2021;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PG 2022/53154 del 30.03.2022 indiceva e convocava la prima seduta telematica della Conferenza di Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 08.04.2022 composta dai seguenti Enti legittimati: AUSL della Romagna, Comune di Ravenna;

- in esito della Conferenza dei Servizi con nota PG 2022/60231 del 11.04.2022 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale PG 2022/60127 della prima seduta contenente le richieste di documentazione integrativa e contestuale attestazione di sospensione dei termini procedurali;
- in data 20.04.2022 con PG 2022/65522 veniva acquisita agli atti la documentazione integrativa della Società Agricola Casagrande Energy S.S.;
- con nota PG 2022/41042 del 22.04.2022 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna convocava la seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 09.05.2022; a seguito della quale con nota PG2022/78724 del 11.05.2022 trasmetteva il verbale PG 2022/77648 della seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva attestante la chiusura dei lavori della Conferenza con esito favorevole;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2022/13092 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica non sostanziale, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2022/13092:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG 2022/61303 del 12.04.2022	Vista e ritenuta esaustiva la documentazione allegata all'istanza in oggetto e alla luce di quanto emerso in CdS del 8/04/2022 non si evincono motivi ostativi alla modifica proposta alla ricetta di alimentazione che prevede un aumento della quantità di lettiera avicola e conseguentemente di acqua e dei flussi di traffico. Valutato che tale modifica è comunque meno impattante rispetto a quanto già autorizzato con AU n. 400 del 08.02.2012 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'istanza in oggetto.	Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Energia
PG 2022/66183 del 21.04.2022	Relazione Tecnica L'azienda Casagrande Energy, fa istanza di modifica non sostanziale per l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas chiedendo una modifica della ricetta di alimentazione delle biomasse, incrementando la pollina (deiezione avicola) in sostituzione di altre biomasse. L'impianto risulta già ad oggi autorizzato per un quantitativo massimo di pollina pari a 10.000 t/a, l'incremento richiesto da 6.000 t/a 8.000 t/a rientra pertanto all'interno del tetto massimo fissato. Nella tabella successiva si riportano i dati di alimentazione attuali e quelli futuri richiesti con l'istanza in oggetto:	ARPAE - ST Distretto di Ravenna

Biomassa	Ricetta attuale t/a	Ricetta futura t/a	differenza t/a
Insilati di mais	5.500	7.100	+1.600
Insilato di sorgo	900	30	-870
Insilato di girasole	100	100	invariato
Insilato di erbaio	300	100	-200
Barbabietola	300	100	-200
Melasso	1.400	30	-1.370
Scarti di frutta	350	350	invariato
Lettiera avicola	6.000	8.000	+2.000
Letame bovino	800	800	invariato
Sottoprodotti di lavorazione dei cereali	700	100	-600
Acqua di diluizione	7.868	10.400	+2.532
Totale	24.218	27.310	+3.092

L'azienda ha chiarito che l'incremento di volumi d'acqua è necessario per mantenere la alimentazione fluida avendo incrementato la pollina, che una parte dell'acqua di diluizione è digerata frazione separata liquida e vengono massimizzate per quanto possibile l'utilizzo delle acque di dilavamento e piovane del sistema di raccolta dei pluviali, in una unltima istanza viene usata acqua derivata dal CER.

L'utilizzo per fluidizzare la massa avviata alla digestione con il digerato in frazione separata liquida deve essere temperato dalla esigenza del non sovraccaricare di azoto il sistema del biodigestore poiché non è previsto lo strippaggio dell'azoto ammoniacale dallo stesso.

L'incremento di pollina (+2.000 t/a) e silomais (1.600 t/a) sono le varianti sostanziali della ricetta, il melasso, usato come "correttore" a necessità del rapporto C/N in caso di necessità verrà utilizzato solo in maniera residuale, visto l'elevato costo della materia prima e verificato che un dosaggio elevato scompensa la digestione anaerobica, come si evince dal verbale della CDS agli atti con PG/2022/60231 del 11/04/2022.

L'incremento di biomassa complessiva alimentata, al netto dell'acqua di diluizione, è pertanto pari a ca. 360 t/a.

Visto quanto sopra, preso atto delle precisazioni ed integrazioni fornite dall'Azienda agli atti del verbale PG/2022/65522 del 20/04/2022, questo Servizio, esprime un parere favorevole istanza presentata dalla ditta Casagrande Energy ss.

Si richiede comunque alla Arpae SAC di invitare la ditta ad esercire l'impianto con modalità gestionali e tecniche che assicurino la minimizzazione degli impatti odorigeni, anche alla luce delle recenti irregolarità accertate da questo Servizio e poi sanate dalla ditta.

PG 2022/76175 del 06.05.2022	E' stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto. Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio non si riscontrano pareri ostativi.	AUSL della Romagna
---------------------------------	--	--------------------

- la proposta riguarda la modifica della ricetta di alimentazione con un incremento dell'utilizzo di lettiera avicola ed insilato di mais, e conseguente riduzione delle quantità di alcuni insilati e sottoprodotti, in particolar modo è prevista una significativa riduzione delle quantità in ingresso del Melasso. L'aumento della lettiera avicola e dell'insilato di mais comporta un aumento del quantitativo dei fluidi di miscelazione, i quali deriveranno da:
 - acque di dilavamento dei piazzali ed acque raccolte dai tetti che confluiscono tramite l'apposita rete fognaria nell'esistente bacino di laminazione, per una quantità stimata in circa 6.300 mc;
 - acque da rete idrica esistente, per un quantitativo di circa 1.100 mc;
 - ricircolo del digestato liquido, per una quantità pari ad almeno 3.000 mc. Tale quantità sarà ridotta a seguito di periodi caratterizzati da forti piogge, o incrementata nel caso di periodi caratterizzati da scarse precipitazioni.

La nuova ricetta di alimentazione all'impianto di digestione anaerobica prevede:

Ricetta alimentazione	
Tipologie Biomasse	ton/anno
Insilati di mais	7.300
Insilato di sorgo	100
Insilato di girasole	30
Insilato di erbaio	100
Barbabietola	100
Melasso	30
Scarti di frutta	350
Lettiera avicola	8.000
Letame bovino	800
Sottoprodotti di lavorazione dei cereali	100
Acqua di diluizione	10.400
TOTALE	27.310

Con le seguenti modalità operative gestionali per le biomasse in ingresso all'impianto:

- insilamento in trincea (biomasse tenore di s.s. < 40%, conservate con la tecnica dell'insilamento);
- deposito in trincea (biomasse tenore di s.s. > 60%);
- alimentazione diretta in prevasca (biomasse, particolarmente fluide, tenore di s.s. < 25 %);
- alimentazione in tramoggia (biomasse di consistenza palabile, tenore di s.s. < 60%, non insilabili).

La produzione di digestato tal quale con l'approvazione della nuova ricetta di alimentazione è stimata in 28.293,688 mc/anno distinti, a valle del centrifuga/separatore a tamburo in:

- digestato chiarificato, con volume stimato pari a 22.634,951 mc/a;
- digestato separato, con volume stimato pari a 5.658,738 mc/a;

Il quantitativo di azoto totale stimato al campo è previsto pari a 254.480,560 kg/mc.

Gli stoccaggi per la matrice digestato chiarificato, presenti presso l'impianto di via Violaro e Petrosa snc, sono costituiti dalla volumetria del postfermentatore (Vutile = 2.150 mc), dalla vasca di stoccaggio del digestato liquido con recupero gasometrico (Vutile = 1.240 mc) e da una terza vasca in cemento coperta per lo stoccaggio di digestato (Vutile = 10.080 mc), le quali consentono il rispetto delle tempistiche di stoccaggio del digestato previste dal Regolamento Regionale n. 3/17 e della DGR 1495/2011, pur non vigendo l'obbligo in quanto l'impianto di digestione anaerobica è stato autorizzato e costruito prima dell'entrata in vigore della sopraccitata delibera;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in data 28.03.2022 ARPAE SAC di Ravenna inoltra alla Prefettura di Ravenna la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) n. PR_FCUTG_Ingresso_0022445_20220328;
- in data 05.04.2022 la Prefettura di Forlì rilasciava il Nulla Osta antimafia, acquisito agli atti di ARPAE SAC con PG 2022/57481 del 06.04.2022, attestante che alla data del 05.04.2022 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.LGS. 159/2011;

ACCERTATO CHE:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della Delibera del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 "*Direzione Generale. Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*" il proponente ha depositato la polizza fidejussoria n. 2026015912941, rilasciata in data 15.03.2022 da Assicuratrice Milanese S.p.A. con Sede e Direzione Generale in Corso della Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), iscritta al n. 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, P.IVA 08589510158, il cui importo garantito per la rimessa in pristino dei luoghi è pari a € 376.606,70 (diconsi euro trecentosettantaseimilaseicentosei/70 euro) con obbligo di rivalutazione al tasso di inflazione programmata ISTAT entro il 15.03.2027 e beneficiario ARPAE Direzione Regionale via Po, 5 40139 Bologna;
- le modifiche riguardanti la ricetta di alimentazione all'impianto di digestione anaerobica non comportano la necessità di un adeguamento degli importi della sopra citata polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi;
- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;

- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione delle modifiche della ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, deve essere rilasciato entro 90 giorni, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 03.07.2022, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	24.03.2022
Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	08.04.2022
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	20.04.2022
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	03.07.2022

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Unica n. 400 del 08.02.2012 e successive modifiche e integrazioni Provvedimenti n. 1237 del 10.04.2013, n. 3434 del 21.11.2014, n. 4790 del 29.11.2016, e DET-AMB-2020-970 del 28.02.2020, rilasciata alla Società Agricola Casagrande Energy S.S., con sede legale in via Cervese n. 265 in Comune di Forlì (P.IVA/Codice fiscale 03909590402) per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola e reflui zootecnici) di potenzialità pari a 999 kWe, sito in Comune di Ravenna località Caserma, via Violaro e Petrosa snc, limitatamente alla modifica della ricetta di alimentazione approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria simultanea sincrona e riportata nella seguente tabella:

Ricetta alimentazione	
Tipologie Biomasse	ton/anno
Insilati di mais	7.300
Insilato di sorgo	100
Insilato di girasole	30
Insilato di erbaio	100
Barbabietola	100

Melasso	30
Scarti di frutta	350
Lettiera avicola	8.000
Letame bovino	800
Sottoprodotti di lavorazione dei cereali	100
Acqua di diluizione	10.400
TOTALE	27.310

2. DI STABILIRE CHE tutte le prescrizioni/condizioni/obblighi indicati nel Provvedimento n. 400 del 08.02.2012 e successive modifiche e integrazioni (Provvedimenti n. 1237 del 10.04.2013, n. 3434 del 21.11.2014, n. 4790 del 29.11.2016, e DET-AMB-2020-970 del 28.02.2020), devono essere rispettati per quanto non espressamente modificati dal presente atto;

3. DI STABILIRE CHE l'eventuale previsione di introduzione di quantitativi superiori a 10.000 t/a di lettiera avicola in alimentazione all'impianto di biogas dovranno essere sottoposti ad Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 28/2011;

4. DI STABILIRE CHE ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

5. DI STABILIRE CHE le trincee di stoccaggio delle biomasse, le vasche adibite allo stoccaggio del digestato liquido devono essere dotate di copertura come previsto nella DGR n.1495/2011 e dal Regolamento Regionale n. 3/2017 al fine di prevenire l'incremento delle emissioni odorigene e climalteranti;

6. DI STABILIRE CHE devono essere messe in atto le azioni gestionali volte alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'impiantocosi come individuate nella DGR n.1495/2011 con particolare riguardo al sistema di abbattimento costituito dal biofiltro (E04) che deve essere mantenuto in perfetta efficienza, al contenimento della lettiera avicola e letame bovino in capannone chiuso con sistema di chiusura automatico;

7. DI STABILIRE CHE la Società Agricola Casagrande Energy S.S. sia tenuta alla registrazione annuale puntuale di quanto alimentato all'impianto di biogas con registrazione informatica od in maniera cartacea con frequenza settimanale affinché in sede di verifica e controllo si possa risalire alla tipologia di biomassa e ai volumi in alimentazione all'impianto fino a quel momento;

8. DI STABILIRE che la Società Agricola Casagrande Energy S.S. al termine di ogni anno solare sia tenuta ad effettuare il calcolo del dato reale dell'azoto prodotto. Tale calcolo deve essere reso disponibile a richiesta in qualunque momento dell'anno agli organi di controllo;

9. DI STABILIRE che la Società Agricola Casagrande Energy S.S. entro 20 gg dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo dovrà aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico a seguito della modifica della ricetta di alimentazione e dei nuovi contratti per l'utilizzo agronomico del digestato.

10. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;

11. DI STABILIRE CHE il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;

12. DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

13. DI STABILIRE che la Società Agricola Casagrande Energy S.S. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;

14. DI DARE ATTO che, il progetto definitivo presentato dal richiedente è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC n. 2022/13092);

15. DATO ATTO che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2022/65522 del 20.04.2022 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Sig.ra Simonetta Ciani, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Casagrande Energy S.S. con sede legale in via Cervese n. 265 in Comune di Forlì, P. IVA 03909590402 con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro) numero: 01201184453322 e data di emissione 11.04.2022;

16. DATO ATTO che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

17. DI TRASMETTERE COPIA del presente atto alla Società Agricola Casagrande Energy S.S. con sede legale in via Cervese n. 265 in Comune di Forlì, P. IVA 03909590402 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;

18. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

19. DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaee;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.